



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico delle Pensioni

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 138/2026

nel giudizio pensionistico iscritto al n. **69435** del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 2 gennaio 2024, proposto da

N. P., nato OMISSIS (C.f. OMISSIS), residente OMISSIS;

V. B., nato OMISSIS (C.f. OMISSIS), residente OMISSIS;

B. G., nato OMISSIS (C.f. OMISSIS), residente OMISSIS;

G. F., nato OMISSIS (C.f. OMISSIS), residente OMISSIS;

A. M., nato OMISSIS (C.f. OMISSIS), ivi residente;

tutti rappresentati e difesi, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Claudio Fatta (C.f.: FTTCLD84P10G273E; FAX 0916860090), del Foro di Palermo, con ivi studio alla Via Trinacria n.23, ove i predetti sono elettivamente domiciliati, PEC "claudiofatta@pec.it";

- parte ricorrente-

contro

- Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione

	Penitenziaria – in persona del Ministro <i>pro tempore</i> , Cod. Fiscale	
	80252050580, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 158 c.g.c. dalla	
	dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del contenzioso	
	per la Regione Sicilia, C.F. DPSMRS67M45H194Y, come da procura	
	speciale allegata alla comparsa di risposta, pec:	
	serviziolegale.prapp.palermo.b@giustiziacerit.it	
	- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F.	
	80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in	
	persona del Presidente e legale rappresentante <i>pro tempore</i> ,	
	rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G.	
	Norrito (CF. NRR TNG 70H55 F061Y, Pec	
	avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it ; fax 0917798749) – Avv.	
	Francesco Gramuglia (C.F. GRM FNC 64R17 F158V; Pec:	
	avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) - e Avv. Francesco	
	Velardi (c.f. VLR FNC 72E20 L112A) pec.	
	avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale	
	alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio	
	2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo,	
	presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.	
	Toselli n. 5;	
	- parte resistente -	
	Esaminati gli atti ed i documenti di causa.	
	Uditi , alla pubblica udienza del 2 aprile 2026, per parte ricorrente	
	l’avv. Fatta e per l’INPS l’avv. Velardi; assente il Ministero della	
	Giustizia.	
	2	

	Ritenuto in	
	FATTO	
	I. Con l’atto introduttivo del giudizio, parte ricorrente - composta	
	da agenti oggi in quiescenza della Polizia Penitenziaria che svolgevano	
	servizio quali “imbarcati” - ha premesso di aver accertato, come ai fini	
	della determinazione del trattamento pensionistico di ciascuno, non	
	fosse stata considerata pensionabile l’indennità di imbarco da questi	
	maturata nel corso degli anni di servizio. Parte ricorrente ha, altresì,	
	aggiunto che, con diffida e messa in mora inviata a mezzo PEC, era	
	stata formalmente chiesta la valorizzazione di tali importi ai fini del	
	calcolo della pensione da parte dell’Ente previdenziale.	
	Tanto premesso, dolendosi del mancato riconoscimento del diritto	
	vantato, parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio al fine di	
	ottenere detta valorizzazione.	
	In particolare, ricostruita la disciplina ritenuta applicabile, parte	
	ricorrente ha rimarcato come non sussistano ostacoli al richiesto	
	riconoscimento e pertanto, ha concluso chiedendo:	
	“• <i>accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all’inclusione nella base</i>	
	<i>pensionabile degli importi percepiti a titolo di indennità di imbarco;</i>	
	• <i>per l’effetto condannare l’INPS a procedere alla riliquidazione della</i>	
	<i>pensione, sin dall’originaria decorrenza, nonché a corrispondere ai</i>	
	<i>ricorrenti la differenza tra i ratei maturati e già erogati in misura</i>	
	<i>inferiore e l’importo invece dovuto in base al corretto ricalcolo, oltre</i>	
	<i>aumenti perequativi come per Legge e con la rivalutazione monetaria ed</i>	
	<i>interessi da calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione</i>	
	3	

	sino al pagamento effettivo.	
	• Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”.	
	II. Con memoria debitamente depositata il 16 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l’INPS che, ripercorsa la domanda di parte ricorrente, ha rilevato l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili. Anzitutto, è stata affermata la mancata indicazione dei trattamenti pensionistici in godimento di ogni singolo ricorrente, ritenendoli elementi essenziali del ricorso. Inoltre, nell’osservare che la diffida inviata non sarebbe suscettibile di condurre ad un provvedimento amministrativo (sia esso di accoglimento o rigetto) in ragione della genericità della stessa e del mancato invio alle singole sedi di competenza di ciascun ricorrente, l’Ente previdenziale ha richiamato il dettato di cui all’art. 153 lett. b) c.g.c..	
	Secondo l’INPS, poi, l’odierno ricorso, limitandosi a porre una questione di diritto senza prospettare una concreta utilità per i ricorrenti derivante dal suo eventuale accoglimento, risulterebbe carente sotto il profilo dell’interesse ad agire.	
	Nel merito, la difesa dell’Ente previdenziale ha, comunque, rilevato che, secondo quanto riferito dai competenti uffici amministrativi, le indennità di imbarco sarebbero state già tutte valorizzate sui dati del c.d. “Ultimo Miglio” ad eccezione che per il sig. B. per il quale occorrerebbe una nuova certificazione e trasmissione del dato giuridico ed economico da parte dell’Amministrazione di appartenenza, cui è demandata la relativa competenza.	
	4	

	Più in dettaglio, nel chiarire le modalità di valorizzazione per gli altri	
	ricorrenti dei quali ha prodotto le determine, l'Ente previdenziale ha	
	richiamato i criteri di valorizzazione <i>sulla retribuzione alla cessazione</i>	
	<i>visualizzabile sul Quadro II – Trattamento provvisorio Diretto di</i>	
	<i>Determina dato dalla somma delle retribuzioni fisse + 18% imponibile</i>	
	<i>18% + Indennità di imbarco.</i>	
	Poi, nel riportare l'estratto di un riscontro fornito al sig. P., è stato	
	evidenziato che l'indennità di impiego operativo viene conglobata per	
	determinare la retribuzione pensionabile alla cessazione.	
	In via subordinata, l'INPS ha formulato espressa eccezione di	
	prescrizione e contestato la domanda volta ad ottenere il cumulo tra	
	interessi e rivalutazione monetaria stante il divieto di cumulo tra tali	
	accessori stabilito dal combinato disposto dell'art. 16 co VI L.	
	30/12/1991 n. 412 e dell'art. 20 co. 36 L. 23/12/1994 n. 724.	
	L'INPS ha quindi concluso chiedendo: <i>“Rigettare con ogni statuizione</i>	
	<i>il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto con ogni conseguenza di</i>	
	<i>legge in ordine alle spese di giudizio”.</i>	
	III. Con decreto del 17 settembre 2024, comunicato in pari data	
	alla parte ricorrente, è stata fissata l'udienza del 30 gennaio 2025 ma,	
	nel corso della stessa, rilevata la mancata costituzione del Ministero	
	di Giustizia ed il difetto della prova dell'avvenuta notifica nei confronti	
	dello stesso Ministero, ne è stata disposta la rinnovazione ai sensi	
	dell'art. 155 comma 8 c.g.c. ed è stata fissa l'udienza del 12 giugno	
	2025 per la trattazione del giudizio.	
	IV. Il 29 maggio 2025 si è costituito in giudizio il Ministero della	
	5	

	Giustizia che, ripercorsi i fatti di causa, ha evidenziato di aver	
	correttamente valorizzato l'indennità in argomento in tutte le c.d.	
	comunicazioni di ultimo miglio degli odierni ricorrenti, producendole,	
	e, pertanto, ha concluso chiedendo: <i>“dichiarare la cessazione della</i>	
	<i>materia del contendere;</i>	
	<i>ovvero, rigettare il ricorso con riferimento alla parte di competenza di</i>	
	<i>questa Amministrazione, in quanto manifestamente infondato”.</i>	
	V. Sempre il 29 maggio 2025 ha depositato una memoria parte	
	ricorrente con la quale, nel prendere atto di quanto evidenziato dalle	
	amministrazioni resistenti, ha rilevato come dalle determine	
	mod.5007 dei ricorrenti allegate al ricorso non risultino valorizzate le	
	indennità oggetto di giudizio, <i>che difatti alla voce “indennità di</i>	
	<i>aeronavigazione” non riportano alcun dato.</i> Nel dolersi, inoltre, del	
	mancato riscontro alle diffide rivolte all'INPS per i ricorrenti P., M., G.	
	e B. ha chiesto che si dichiari cessata la materia del contendere.	
	Per quanto riguarda la posizione del ricorrente B., è stato osservato	
	che dalla documentazione prodotta dal DAP “sembrerebbe” che	
	l'amministrazione avesse trasmesso all'Ente il dato per la sua	
	valorizzazione in pensione. Di contro, da quanto rappresentato in	
	memoria e documentato dall'INPS, questo non avrebbe determinato la	
	pensione inserendo l'indennità di imbarco.	
	Pertanto, parte ricorrente ha insistito per la condanna dell'INPS al	
	ricalcolo della pensione del Sig. B. sin dall'originaria decorrenza	
	mediante la valorizzazione dell'indennità di imbarco così come	
	quantificata dal DAP, con la rivalutazione monetaria ed interessi da	
	6	

	calcolarsi dalla decorrenza di ciascun rateo di pensione sino al	
	pagamento.	
	VI. Con memoria depositata l'11 giugno 2025 - ossia il giorno	
	antecedente l'udienza - l'INPS ha reso noto che, per il ricorrente B.,	
	l'inserimento dei dati necessari era avvenuto il 2 ottobre 2024, di aver	
	proceduto alla lavorazione con determina del 28.11.24. e con	
	pagamento effettuato sul cedolino di febbraio 2025.	
	VII. All'udienza del 12 giugno 2025, rilevato il deposito occorso il	
	giorno precedente, al fine di consentire alla difesa di parte ricorrente	
	di poter controdedurre e verificare il corretto adempimento, è stato	
	disposto il rinvio della trattazione del giudizio all'udienza del 20	
	novembre 2025 ore 12.00, assegnando il termine di 10 gg. antecedenti	
	la data dell'udienza per il deposito di eventuali memorie dalla parte	
	ricorrente.	
	VIII. Il 12 settembre 2025 parte ricorrente ha depositato una	
	memoria con la quale ha reso noto che, alla luce di una migliore	
	verifica della documentazione depositata da parte dell'INPS e del DAP,	
	si rendeva assolutamente necessario rinunciare alla dichiarazione di	
	cessazione della materia del contendere già formulata per i ricorrenti	
	P., M., G. e B.. In particolare, dalla citata documentazione, era emerso	
	come l'indennità in argomento fosse stata valorizzata in favore dei	
	ricorrenti mediante attribuzione sulla retribuzione pensionabile.	
	Diversamente, come da Nota Operativa n.59 INPDAP del 20.11.2009	
	<i>“l'indennità di imbarco è valutata in sede pensionistica secondo le</i>	
	<i>seguenti modalità: - Quota A nella misura del 55% dell'indennità</i>	
	7	

	<i>mensile di impiego operativo di base alla cessazione maggiorata della</i>	
	<i>percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla legge n. 78/83 per</i>	
	<i>ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di imbarco; - Quota B in</i>	
	<i>relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento”.</i>	
	Per il sig. B., poi, l’Ente previdenziale non risulterebbe di nessun	
	genere.	
	Parte ricorrente ha, pertanto, concluso insistendo per l’accoglimento	
	del ricorso previa, ove ritenuto necessario, acquisizione di consulenza	
	tecnico contabile al fine di accertare l’erroneo inserimento	
	dell’indennità di imbarco nella retribuzione pensionabile in luogo	
	della quota A.	
	IX. Nel corso dell’udienza del 20 novembre 2025, l’avv. Fatta si è	
	riportato al contenuto della memoria da ultimo depositata. L’avv.	
	Velardi, per l’INPS, ha ribadito l’avvenuto pagamento in favore del sig.	
	B. sul cedolino di febbraio 2025; per il resto ha insistito per il rigetto	
	del ricorso e per la cessazione della materia del contendere. Parimenti,	
	la dott.ssa Di Pasquali si è riporta agli atti.	
	Non ritenendo il giudizio maturo per la decisione, udite le parti, questo	
	Giudice, con ordinanza a verbale, constatata l’avvenuta indicazione	
	dei dati relativi all’indennità in argomento da parte	
	dell’amministrazione di appartenenza per ciascuno dei nominati in	
	epigrafe, ha onerato parte ricorrente di provvedere al deposito, entro	
	90 giorni, di un prospetto esplicativo ed illustrativo della	
	quantificazione invocata delle spettanze per ciascun ricorrente in	
	applicazione della citata nota INPDAP del 2009 in raffronto rispetto a	
	8	

	quanto già rideterminato dall'INPS e descritto nella memoria di	
	costituzione di detto Ente previdenziale. Pertanto, veniva fissata	
	l'udienza del 2 aprile 2026, per la prosecuzione del giudizio con	
	termine di 20 giorni antecedenti detta data per il deposito di eventuali	
	controdeduzioni da parte dell'INPS.	
	X. Parte ricorrente ha provveduto al deposito dei richiesti	
	prospetti in data 9 dicembre 2025 e l'11 marzo 2026 l'INPS ha	
	prodotto le proprie osservazioni. In particolare, l'Ente previdenziale,	
	nel ripercorrere l'evoluzione della disciplina dell'indennità in	
	argomento, ha evidenziato come la stessa debba essere valorizzata	
	all'interno della base pensionabile e non vada aggiunta - come emerge	
	dai prospetti depositati da ultimo dalla parte ricorrente - al calcolo	
	dell'importo determinato dalla retribuzione pensionabile moltiplicato	
	per il coefficiente di rendimento. Ciò determinerebbe, infatti, un	
	erroneo aumento della quota A (prima quota di pensione).	
	In altre parole, l'indennità di imbarco non andrebbe aggiunta ma	
	conglobata nella retribuzione pensionabile, in quanto facente parte	
	degli elementi che la compongono.	
	XI. Nel corso dell'udienza del 2 aprile 2026, le parti, nel concordare	
	come risulti in contestazione l'esatta modalità di valorizzazione	
	dell'indennità di imbarco e non la sua quantificazione, hanno	
	confermato l'avvenuto pagamento del sig. B. con il cedolino di febbraio	
	2025 e che, pertanto, la situazione di tutti i ricorrenti risulterebbe	
	attualmente identica. Per il resto, le parti presenti si sono riportate	
	agli atti difensivi e, in particolare, a quelli da ultimo depositati.	
	9	

	Udite le parti, il giudizio è stato posto in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente e	
	perimetrato in contraddittorio tra le parti, verte sull'accertamento del	
	diritto dei nominati in epigrafe alla rideterminazione del trattamento	
	previdenziale di ciascuno mediante valorizzazione – e si aggiunge	
	corretta valorizzazione – dell'indennità di imbarco di cui all'art. 4 della	
	Legge 23 marzo 1983, n. 78 recante <i>“Aggiornamento della legge 5</i>	
	<i>maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale</i>	
	<i>militare”</i> .	
	2. In via del tutto preliminare, deve esaminarsi l'ammissibilità del	
	ricorso rispetto al dettato dell'art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c..	
	Detta disposizione stabilisce che <i>1. I ricorsi sono inammissibili, oltre che</i>	
	<i>nei casi di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 152, lettere a), b), c), d), f)</i>	
	<i>e g), quando: [...]</i>	
	<i>b) si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede</i>	
	<i>amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla</i>	
	<i>notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere;”</i> .	
	Nel caso in esame, risulta incontestato che parte ricorrente ha inviato	
	una “diffida ricalcolo dati utili pensione” a mezzo PEC alla propria	
	amministrazione di appartenenza (in data 13.01.2021 per il sig. P., il	
	4.01.2021 per il sig. M., il 21.02.2022 per i sigg. B. e G., e il 7.03.2022 per	
	il sig. B.) e che analoga diffida è stata inviata per tutti i ricorrenti	
	all'INPS il 24 novembre 2023.	
	10	

	Va, inoltre, evidenziato che, diversamente da quanto affermato con	
	l'atto di costituzione dell'INPS, parte ricorrente non soltanto ha fornito	
	indicazione dei trattamenti pensionistici in godimento di ogni singolo	
	ricorrente, ma ha provveduto al deposito dei mod.5007 di ognuno.	
	A fronte delle citate diffide non ha fatto seguito alcuna attività	
	provvedimentale, fatta eccezione per il riscontro nei soli confronti del	
	sig. P., invitato a sollevare nei confronti <i>della Sua ex Amministrazione per</i>	
	<i>la verifica e l'eventuale invio, laddove spettante, di una nuova pratica per la</i>	
	<i>riliquidazione della prestazione.</i>	
	Il ricorso in esame, volto ad ottenere il computo di una indennità	
	all'interno della base pensionabile - con conseguente presumibile	
	incremento del trattamento pensionistico - risulta pertanto	
	ammissibile oltretché corredato dal necessario interesse ad agire.	
	3. Tanto premesso in via preliminare, il ricorso può trovare	
	accoglimento parziale soltanto nei confronti del sig. B..	
	Anzitutto, con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione del sig. B., deve	
	osservarsi che, diversamente da quanto contestato con l'atto	
	introduttivo del giudizio, l'Amministrazione di appartenenza aveva	
	comunicato i dati corretti inerenti alla esatta quantificazione	
	dell'indennità di imbarco con la comunicazione c.d. di ultimo miglio	
	all'INPS; per il sig. B. detta comunicazione veniva effettuata soltanto il	
	2 ottobre 2024.	
	Inoltre, sempre con riguardo a tutti i ricorrenti ad eccezione del sig. B.,	
	l'indennità di imbarco era stata già oggetto di valorizzazione da parte	
	dell'INPS mediante conglobazione nella quota A e nella quota B, ancor	
	11	

	prima del deposito dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con	
	riguardo al sig. B., come accennato, tale valorizzazione è, invece,	
	intervenuta soltanto col cedolino di febbraio 2025 ossia	
	successivamente sia al deposito del ricorso (2 febbraio 2024) sia al	
	deposito dell'atto di costituzione dell'INPS del 16 gennaio 2025.	
	L'originaria contestazione di mancata valorizzazione dell'indennità di	
	imbarco contenuta nell'atto introduttivo del giudizio risulta, pertanto,	
	fondata soltanto nei confronti del sig. B., in quanto solo quest'ultimo	
	ha ottenuto la rideterminazione del trattamento pensionistico con	
	percezione degli arretrati in pendenza del presente giudizio.	
	4. Constatata la valorizzazione dell'indennità di imbarco	
	mediante conglobazione nella quota A e nella quota B del trattamento	
	pensionistico nei confronti di tutti i nominati in epigrafe, parte	
	ricorrente non ha, tuttavia, ritenuto di aderire alla richiesta di	
	cessazione della materia del contendere formulata dalle parti	
	resistenti, ritenendo che detta valorizzazione non sia stata effettuata	
	correttamente.	
	Ferma restando l'assenza di contestazioni in ordine alla valorizzazione	
	per la quota B) del trattamento pensionistico in godimento, secondo la	
	prospettazione di parte ricorrente, quantificata la quota dell'indennità	
	di imbarco oggetto di valorizzazione (nella misura del 55%	
	dell'indennità mensile di impiego operativo di base alla cessazione	
	maggiorata della percentuale prevista dalla tabella VI allegata alla	
	legge n. 78/83 per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di	
	imbarco) la stessa andrebbe sommata alla quota A) come quantificata	
	12	

	all'esito di applicazione del relativo coefficiente di rendimento alla	
	retribuzione pensionabile alla cessazione.	
	Diversamente, secondo l'Ente previdenziale, ai fini della	
	quantificazione della quota A), la percentuale dell'indennità di	
	imbarco oggetto di valorizzazione (nella identica misura di quanto	
	evidenziato in precedenza) andrebbe conglobata all'interno della	
	retribuzione pensionabile alla cessazione e solo successivamente	
	andrebbe applicato il relativo coefficiente di rendimento.	
	Per riassumere sinteticamente le posizioni delle parti sulla residua <i>res</i>	
	<i>litigiosa</i> , in ipotesi, assumendo che la base pensionabile alla cessazione	
	ammonti ad € 1.000,00, con quota di indennità pari a € 50,00 e	
	coefficiente di rendimento dello 0,15%:	
	- Secondo parte ricorrente la quota A sarebbe pari a $(1.000,00 \times$	
	$0,15) + 50 = 200$;	
	- Secondo l'INPS la quota A sarebbe pari a $(1.000,00 + 50) \times 0,15$	
	$= 157,5$.	
	4.1. Tanto premesso, si ritiene che l'operato dell'Ente previdenziale	
	risulti corretto in ragione delle considerazioni che seguono.	
	Le indennità di impiego operativo dei militari, ossia i compensi per il	
	rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse	
	situazioni di impiego derivanti dal servizio, sono state istituite ed	
	organicamente disciplinate in origine dalla Legge 23 marzo 1983, n.	
	78; la Legge contempla la previsione di un'indennità di base (art. 2) e	
	di altri emolumenti (art. da 3 a 16) correlati ai diversi tipi di impiego	
	operativo e determinati in misura percentuale rispetto alla prima.	
	13	

	Tra le indennità di impiego operativo è prevista l'indennità spettante	
	al personale imbarcato, indennità che l'art. 4 della citata legge n.	
	78/1983 riconosce segnatamente a favore del personale imbarcato su	
	navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del	
	naviglio militare.	
	L'indennità di imbarco, già prevista dall'art. 4 della legge 23 marzo	
	1983, n. 78 per il personale delle Forze Armate, è stata estesa al	
	personale della Guardia di Finanza dall'art.3, comma 18- <i>bis</i> del D.L.	
	21 settembre 1987 n. 387, convertito in L. 20 novembre 1987 n. 472,	
	che ha previsto che al personale della Guardia di finanza competono	
	le indennità di cui agli articoli 4 e 10 della Legge 23 marzo 1983, n.	
	78, secondo misure e modalità la cui determinazione è stata	
	demandata dalla stessa disposizione a successivo decreto del	
	Presidente della Repubblica. Il successivo comma 18 <i>quater</i> dello	
	stesso articolo ha, poi, disposto l'estensione della predetta indennità	
	anche ad altre categorie di personale (Polizia di Stato, Arma dei	
	Carabinieri e Corpo degli Agenti di custodia).	
	Nel disporre le suddette estensioni dell'indennità di imbarco, in	
	origine, non ne è stata, tuttavia, prevista la pensionabilità.	
	Soltanto più di recente, il D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 (recante	
	“recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad	
	ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di	
	polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo	
	2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003”), ha previsto, all’art.	
	13, quinto comma, per le forze di polizia ad ordinamento civile, ed	
	14	

	all'art. 52, quinto comma, per le forze di polizia ad ordinamento	
	militare, la pensionabilità dell' indennità di imbarco di cui all'articolo	
	3, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,	
	convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472,	
	secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità	
	operative (cfr. Corte dei conti Sez. d'Appello per la Regione Siciliana	
	sent. 68/2024).	
	Al riguardo, la citata nota operativa n. 59/2009 dell'INPDAP, prodotta	
	da tutte le parti del giudizio, ha chiarito che <i>Di conseguenza da</i>	
	<i>gennaio 2002, (per il personale dirigente da gennaio 2004, in virtù di</i>	
	<i>analoga previsione contenuta nell'articolo 2, comma 5 della legge n.</i>	
	<i>263/2004) l'indennità di imbarco attribuita al personale della Polizia di</i>	
	<i>Stato e del Corpo di polizia penitenziaria è valutabile anche nella quota</i>	
	<i>di pensione di cui all'articolo 13, lettera a) del Dlgs. n. 503/1992</i>	
	<i>secondo le misure e modalità stabilite dalla legge n. 78/1983.</i>	
	In proposito, l'art. 13 del d.Lgs. n. 503/92 citato stabilisce che <i>“Per i</i>	
	<i>lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per</i>	
	<i>l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed</i>	
	<i>esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle</i>	
	<i>gestioni speciali amministrate dall' INPS, l'importo della pensione è</i>	
	<i>determinato dalla somma: a) della quota di pensione corrispondente</i>	
	<i>all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente</i>	
	<i>al 1 gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza</i>	
	<i>della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data</i>	
	<i>anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per</i>	
	15	

	<i>quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della</i>	
	<i>retribuzione pensionabile; [...]”.</i>	
	Risulta, pertanto, evidente come il Legislatore abbia inteso valorizzare	
	l'indennità in argomento “all'interno” della quota A - relativa <i>alle</i>	
	<i>anzianità contributive acquisite anteriormente al 1 gennaio 1993 - e</i>	
	non in aggiunta alla stessa, tantopiù se si considera che l'indennità	
	di imbarco è risultata pensionabile soltanto dal 2002.	
	Parte ricorrente, d'altra parte, non chiarisce in alcun modo il perché	
	l'importo dell'indennità di imbarco dovrebbe sostanzialmente	
	sommarsi alla quota A ottenuta dall'applicazione del coefficiente e non	
	debba essere invece conglobata nella stessa.	
	A voler condividere la prospettazione del ricorrente, si otterrebbe - di	
	fatto - la creazione sostanziale di una quota ulteriore ed aggiuntiva	
	rispetto a quelle individuate dal Legislatore nelle citate disposizioni.	
	Va considerato, poi, che la somma integrale di detta indennità alla	
	quota A) produrrebbe sostanzialmente una valorizzazione di detta	
	indennità perfino superiore rispetto alla maggiorazione del 18%	
	prevista per lo stipendio tabellare e per le altre indennità fisse e	
	continuative alle quali viene, invece, comunque applicato il	
	coefficiente di rendimento.	
	Tale prospettazione non convince, se si considera che l'indennità di	
	imbarco, come peraltro evidenziato nella citata nota operativa, può	
	essere valorizzata soltanto per ogni anno di servizio “effettivo di	
	imbarco”. La giurisprudenza ha, inoltre, avuto modo di evidenziare	
	che <i>Le indennità operative [...] sebbene non possano essere incluse</i>	

	<i>nella base pensionabile ai fini della maggiorazione del 18% in quanto</i>	
	<i>nessun testo normativo ha previsto espressamente tale possibilità,</i>	
	<i>devono concorrere a formare la suddetta base pensionabile, così come</i>	
	<i>stabilito dal decreto legislativo n. 504/1992 (cfr. Corte dei conti Sez.</i>	
	<i>giur. Campania sent. 320/2022).</i>	
	Deve concludersi, pertanto, che l'indennità di imbarco debba essere	
	conglobata e non sommata alla quota A) come determinata all'esito	
	dell'applicazione del coefficiente di rendimento alla retribuzione	
	pensionabile alla cessazione e, conseguentemente, deve affermarsi la	
	correttezza dell'operato delle parti resistenti	
	Fermo quanto osservato in precedenza in ordine alla posizione del sig.	
	B. ed al pagamento intervenuto occorso durante il presente giudizio,	
	il ricorso deve essere conclusivamente respinto.	
	5. L'assoluta novità della questione trattata giustifica l'integrale	
	compensazione delle spese legali.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- respinge il ricorso nei confronti dei sig.ri P., M., G., B.;	
	- accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione	
	nei confronti del sig. B.;	
	- compensa le spese.	
	Fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 2 aprile 2026.	
	17	

